



Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

A.G. 290

22 settembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	290
Titolo:	Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (articolo 29 e l'allegato A, n. 24) - reca Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 relativa alla modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

L'art. 1 della legge n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A della medesima legge.

In particolare, al numero 24) dell'Allegato A viene elencata la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (termine di recepimento: 1° agosto 2021).

L'art 29 della legge delega stabilisce, relativamente alla predetta direttiva da attuare, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione *online* sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta (comma 1), e dispone, infine, che dall'attuazione del medesimo articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica alla legge di delegazione europea espone alcuni elementi riferiti specificamente all'articolo 29, ed altri elementi di carattere più generale.

Con riferimento specifico all'articolo 29, la RT evidenzia che la realizzazione della piattaforma prevista dal comma 1 (*vedi sopra*) richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al Regolamento UE "e-idas", e che pertanto, stante la necessità di creare *ex novo* un'area condivisa dotata di specifiche caratteristiche comporta che "spetterà all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili (si rammenta che gli enti camerali si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica)".

Più in generale, la RT afferma che le deleghe previste dalla legge stessa sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Inoltre, è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi

contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Questa circostanza, conclude la relazione, ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi europee annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 2: disciplina la procedura relativa alla ricezione da remoto da parte del notaio dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata. Si prevede in particolare l'istituzione di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. La piattaforma consente l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di costituzione introdotte dalla norma in esame impattano per scelta legislativa esclusivamente sul notariato. La piattaforma di cui ai commi 1 e soprattutto 2 è realizzata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato senza oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articoli 3, 5, 6 e 9: disciplinano la pubblicità di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalità digitale (art. 3) e il deposito telematico di atti e informazioni relativi a società e sedi secondarie (art. 5), nonché le modalità di rilascio di dati e documenti da parte del registro delle imprese (art. 9). Sono introdotte inoltre alcune modifiche al codice civile con le quali sono estese agli amministratori di SRL le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di SPA. Inoltre, sono disciplinate la registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea (articolo 6).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa che la pubblicità degli atti è ordinariamente svolta dalle CCIAA e che la norma, in armonia con i principi rappresentati dalla direttiva, presuppone la gratuità dello scambio di informazioni tra registri dell'Unione. La RT ricorda inoltre che il registro delle imprese è telematico a partire dal 2010 e pertanto dalla disposizione non si evidenziano maggiori oneri a carico del bilancio pubblico. Con riferimento alle attività, previste dall'articolo 6, che gravano sul registro delle imprese la RT afferma che si tratta di adempimenti già svolti ordinariamente da parte degli uffici e sono coperta dai diritti di segreteria di cui all'art. 18 della legge 580/1995.</p>
<p>Articoli 4 e 7, 8 e 10: disciplinano lo scambio di informazioni tra i registri delle imprese degli stati membri dell'UE tramite il Business Registers Interconnection System (BRIS) e la consultazione di atti e</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 4 la RT chiarisce che la gratuità nello scambio è bidirezionale, nel senso che</p>

<p>documenti sul medesimo sistema (art. 10). Si prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la comunicazione della registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro (art. 4); - lo scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o decadenza. (art. 7) - la consultazione gratuita degli atti e dati tramite il BRIS e i parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. In particolare si prevede che lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS è gratuito e che i diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese (art. 8). 	<p>il registro italiano non riceve diritti di segreteria in sede di iscrizione, ma non paga nemmeno diritti quando richiede a sua volta l'esecuzione di una formalità in un registro di altro Stato membro. In merito all'articolo 8 la RT precisa che la consultazione gratuita di determinati atti e documenti determina la rinuncia da parte delle camere di commercio alla riscossione di diritti di segreteria, che rappresentano una delle due fonti di finanziamento del sistema. Tale disposizione, meramente replicativa di quella della direttiva, è stato oggetto di ampia e profonda discussione in sede ascendente, con richiesta di nota a verbale da parte della delegazione italiana. Il compromesso raggiunto con la Commissione e gli altri <i>partner</i>, è rappresentato dalla dicitura finale "non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e mantenimento del registro delle imprese". La quantificazione di detti costi dovrebbe consentire di compensare le perdite da diritti di segreteria.</p>
<p>Articolo 11: reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, volto a consentire la costituzione di talune società (srl e srl semplificata) esclusivamente *on line*, presenta profili di rilievo finanziario relativamente all'articolo 2 (istituzione della piattaforma informatica) e all'articolo 8 (consultazione gratuita di alcuni atti e documenti del registro delle imprese).

In merito all'articolo 2, si evidenzia che la nuova piattaforma telematica sarà predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato: la relazione tecnica afferma che non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia, in proposito, che il Consiglio nazionale del notariato non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione (ossia è esterno al cd. "elenco Istat"), e provvede, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 220 del 1991, alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio, la cui misura è fissata annualmente con deliberazione del Consiglio nazionale stesso.

Tanto premesso, andrebbe verificato se - nell'eventualità di un incremento del contributo notarile per finanziare gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione della piattaforma - siano configurabili effetti apprezzabili di minor gettito in ragione della deducibilità del contributo notarile obbligatorio ovvero, in caso di traslazione dei predetti costi sull'utenza, della possibilità di portare gli stessi in deduzione per i soggetti esercenti attività di impresa o professione.

In merito all'articolo 8 (relativo alla consultazione gratuita di determinati atti e documenti del registro delle imprese), si rileva che il comma 1 elenca una serie di atti concernenti le società di capitali che sono resi disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS (ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese operante a livello europeo); il comma 2 aggiunge la previsione della gratuità per lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS, mentre il comma 3 dispone che i diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il

BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi. In tali costi sono peraltro inclusi quelli di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.

La relazione tecnica evidenzia che la consultazione gratuita di atti e documenti "determina la rinuncia da parte delle camere di commercio alla riscossione di diritti di segreteria, che rappresentano una delle due fonti di finanziamento del sistema" ma informa che la disposizione di cui al comma 3 "dovrebbe consentire di compensare le perdite da diritti di segreteria".

In proposito, stante il carattere - testualmente - di mera ipotesi della previsione di neutralità formulata dalla RT, andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti verificare che l'imposizione di diritti di segreteria per taluni atti - che, stante il disposto normativo, dovrà essere comprensiva dei costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese, sia effettivamente idonea a compensare la perdita dei medesimi diritti per gli altri atti elencati al comma 1. Ciò sia sul piano quantitativo sia sul piano della corrispondenza temporale fra oneri e coperture.

Tali elementi appaiono necessari considerato che le camere di commercio sono incluse nel perimetro della p.a., pur rilevando che per le stesse vige un sistema di autofinanziamento tramite i contributi camerali (fiscalmente deducibili).

Non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Servizio bilancio dello Stato – bs_segreteria@camera.it – 066760 2174-9455

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.